



Città di Treviglio

Regolamento per l'utilizzo agronomico di letami, liquami, compost e fanghi

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 28.06.2010.

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del d.lgs. 99/1992, del d.m. 7.4.2006 e della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n.5868 del 21.11.2007, le sole attività di accumulo e di spandimento, per uso agronomico, dei letami, del compost, dei liquami e dei fanghi derivanti dagli impianti di trattamento dei reflui, al solo fine di evitare o contenere i disagi e gli impatti ambientali che possono derivare a livello locale.

Le attività relative allo stoccaggio, all'eventuale trattamento, al Piano di Utilizzazione Agronomica, di cui alla deliberazione regionale citata, e tutto quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento, restano disciplinate dalle specifiche norme settoriali.

Art.2 Definizioni

Al fine di agevolare la comprensione e l'applicazione del presente regolamento, si riportano di seguito le definizioni di principale interesse, contenute nella dgr 5868/2007.

Stallatico: ai sensi del Regolamento CE/1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la form geometrica ad essi conferita;

Letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- le deiezioni di avicunicoli non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'estero dei ricoveri;
- le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento, da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;
- i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- le deiezioni di avicunicoli non mescolate a lettiera;
- le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti a trattamenti di effluenti di allevamento, da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami come sopra definiti e qualora destinate ad utilizzo agronomico; diversamente tali acque sono assoggettate alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica delle

acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.101, comma 7, lett. a, b, c, del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

Materiali palabili: letame e assimilati;

Materiali non palabili: liquame e assimilati;

Accumuli di letame: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione;

Liquame stabilizzato: quello ottenuto a seguito di un adeguato trattamento;

Stoccaggio: deposito di effluenti (stallatico, effluenti palabili/non palabili, letami, liquami);

Trattamento: qualsiasi operazione , compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica, contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ridurre la frazione di azoto e/o di fosforo presenti negli effluenti;

Destinatario: soggetto che riceve gli effluenti di allevamento per l'utilizzazione agronomica sui terreni in uso;

Compost: ammendanti ottenuti mediante un processo di trasformazione biologica, aerobica di matrici organiche di diversa provenienza, che posseggono le caratteristiche di cui al n.4 e 5 della tabella 2 dell'allegato 2 al d.lgs. 217/2006;

Fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'irrigazione con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di effluenti di allevamento;

Fango di depurazione: il fango proveniente dai processi di depurazione;

Digestato: prodotto originato dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche di origine agricola;

Zone vulnerabili: quelle indicate nella dgr 3297 dell'11.10.2006, tra le quali è incluso il territorio di Treviglio.

Art. 3 Accumulo di letame avicunicolo

L'accumulo, per un periodo non superiore a tre mesi, di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli deve avvenire sui terreni destinati al suo spandimento e a quelli posti nelle loro immediate vicinanze, al fine di ridurre al minimo la movimentazione del letame stesso. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- 2 metri da alberi e arbusti piantati nei due anni precedenti;
- 5 metri dalle scoline;
- 5 metri da strade comunali o provinciali e da piste ciclabili;
- 100 metri da edifici utilizzati per abitazione, attività commerciale, esercizio pubblico, con esclusione delle aziende zootecniche;
- 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

Art.4 Utilizzo vietato dei letami e del compost

L'utilizzo di letami e di compost è vietato:

- a) in relazione ai corsi d'acqua naturali:
 - a distanza inferiore a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua non compresi nell'elenco di cui al punto successivo;
 - a distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua individuati come significativi dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque, approvato con dgr 2244/2006;

Non è previsto alcun divieto in caso di canali artificiali ad esclusivo uso di una o più aziende, purché non connessi con corsi d'acqua naturali o canali arginati;

- b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione delle aree destinate a verde o ad attività di recupero e ripristino ambientale; in caso di recupero a verde di aree destinate ad attività estrattiva, l'uso di letame e di compost è vietato nella fase di riempimento dell'invaso e di modellamento delle sponde;
- c) nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi sportivi, ecc., ove vi sia afflusso di persone;
- d) a distanza inferiore a 3 metri da strade comunali o provinciali e da piste ciclabili e a distanza inferiore a 10 metri da edifici utilizzati per abitazione, attività commerciale, esercizio pubblico, anche se isolati, con esclusione delle aziende zootecniche. L'interramento deve avvenire comunque entro 24 ore dall'inizio dello spandimento, a meno che quest'ultimo avvenga su un prato;
- e) nei boschi, fatti salvi gli effluenti rilasciati da animali allevati a brado;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a culture che richiedono la sommersione;
- g) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, nel giorno che precede, che coincide e che segue a quello di irrigazione del terreno, al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno stesso;

L'utilizzo di letami e di compost è comunque vietato dal primo dicembre a fine febbraio e deve rispettare i periodi minimi di divieto previsti dall'art. 26, comma 1 e 2, del d.m. 7.4.2006.

Sono fatte salvi tutti i divieti e le prescrizioni eventualmente emessi da autorità competenti per prevenire malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la tutela dei corpi idrici.

Art. 5 Utilizzo vietato dei liquami

L'utilizzo dei liquami è vietato:

- a) a distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; non è previsto alcun divieto in caso di canali artificiali ad esclusivo uso di una o più aziende, purché non connessi con corsi d'acqua naturali o canali arginati;
- b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione delle aree destinate a verde o ad attività di recupero e ripristino ambientale; in caso di recupero a verde

di aree destinate ad attività estrattiva, l'uso di liquame è vietato nella fase di riempimento dell'invaso e di modellamento delle sponde;

- c) nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi sportivi, ecc., ove vi sia afflusso di persone;
- d) nei boschi, fatti salvi gli effluenti rilasciati da animali allevati a brado;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a culture che richiedono la sommersione;
- f) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, nel giorno che precede, che coincide e che segue a quello di irrigazione del terreno, al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno stesso;
- g) in terreni con in atto coltivazioni destinate direttamente, senza processi di trattamento, all'alimentazione umana;
- h) su colture foraggere entro tre settimane dallo sfalcio del foraggio o dal pascolamento;
- i) nelle aree di salvaguardia definite dalla sez. II, capo II, art. 94 del d.lgs. 152/2006;
- j)** a distanza inferiore a 20 metri da strade comunali o provinciali e da piste ciclabili e a distanza inferiore a 30 metri da edifici utilizzati per abitazione, attività commerciale, esercizio pubblico, anche se isolati, con esclusione delle aziende zootecniche;
- k) con l'uso di irrigatori a lunga gittata, distributori da strada a bordo campo, tubazioni a manichette di irrigazione a bocca libera.

L'utilizzo di liquami è comunque vietato dal primo novembre a fine febbraio e deve rispettare i periodi minimi di divieto previsti dall'art. 26, comma 1 e 2, del d.m. 7.4.2006. L'interramento deve avvenire non oltre le 24 ore dall'inizio dello spandimento

Sono fatte salvi tutti i divieti e le prescrizioni eventualmente emessi da autorità competenti per prevenire malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la tutela dei corpi idrici.

Art.6 Utilizzo vietato dei fanghi di depurazione

I fanghi provenienti da impianti di depurazione dei reflui possono essere utilizzati in agricoltura solo nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.14944 del 30.12.2003 e previa verifica del regolare possesso dell'autorizzazione provinciale da parte del titolare dell'impianto da cui provengono i fanghi medesimi.

L'utilizzo dei fanghi è vietato, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- a) durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nel giorno che precede, che coincide e che segue a quello di irrigazione del terreno;
- b) su terreni coperti di neve oppure gelati;

- c) su terreni destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre culture, nelle cinque settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- d) su terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- e) quando è in atto una cultura, ad eccezione delle culture arboree;
- f) in aree non recuperabili a fini agronomici e in aree destinate ad uso pubblico, cioè allo svolgimento di attività che implicano lo stazionamento di persone (aree pic-nic, aree gioco, aree per attività sportive, ecc.);
- g) a distanza inferiore a 20 metri da strade comunali o provinciali e da piste ciclabili;
- h) in una fascia inferiore o uguale a 200 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- i) in una fascia inferiore ai 100 metri dai centri abitati e dagli insediamenti produttivi;
- j) nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessate da sentieri e strade interpoderali;
- k) mediante la tecnica dell'irrigazione a pioggia;
- l) su terreni caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle indicate nell'allegato IA del d.lgs. 99/1992, anche se il superamento riguarda un solo elemento. Tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell'utilizzo agronomico dei rifiuti.

I terreni possono essere utilizzati per lo spandimento dei fanghi che derivano da un solo soggetto autorizzato e non possono essere utilizzati contemporaneamente per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici. L'interramento deve avvenire comunque in giornata.

Il soggetto autorizzato allo spandimento deve comunicare al Servizio Ambiente, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Provincia, all'Arpa e al Comune, con le modalità di cui all'art.9 del d.lgs.99/92, integrate con le quantità e le risultanze analitiche dei fanghi oggetto di spandimento. La comunicazione deve essere effettuata via fax o e-mail.

Il personale tecnico del Comune o chi per esso può prelevare campioni di terreno, di fanghi e dei reflui per far eseguire le opportune analisi, secondo quanto previsto nel d.lgs. 99/1992.

L'utilizzo dei fanghi è comunque vietato dal primo novembre a fine febbraio e deve rispettare i periodi minimi di divieto previsti dall'art. 26, comma 1 e 2, del d.m. 7.4.2006.

Art. 7 Orari di spandimento

Dal primo maggio alla fine di ottobre lo spandimento dei letami, del compost, dei liquami e dei fanghi dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nei giorni festivi dello stesso periodo, tali attività dovranno essere svolte unicamente dalle ore 6.00 alle ore 13.00. Dal 15 settembre al 30 ottobre, l'inizio dello spandimento dei soli liquami, potrà essere anticipato alle 6.00. Nel restante periodo dell'anno, con esclusione dei periodi di divieto assoluto, lo spandimento dovrà essere effettuato dalle ore 6.00 alle ore 22.00. L'interramento potrà essere effettuato in qualsiasi ora, fatto salvo il rispetto dei limiti d'orario previsti dal regolamento comunale in materia di inquinamento acustico, qualora vi siano abitazioni nel raggio di 50 metri.

Art. 8 Promozione dell'uso del compost

Il Comune riconosce l'importanza ambientale della valorizzazione agronomica del compost quale strumento per ridurre la produzione dei rifiuti urbani, per ridurre l'uso dei concimi chimici nei terreni e per incorporare una parte del carbonio nel suolo. Per questi motivi, il Comune promuove l'utilizzo del compost, ed in particolare di quello conforme ai criteri definiti nel decreto del Ministero dell'Ambiente 12 ottobre 2009, in agricoltura, nelle attività florovivaistiche e ortofrutticole attraverso attività di sensibilizzazione e informazione, educazione ambientale, sperimentazione didattica, ecc.

Art. 9 Copertura vegetale delle fasce di divieto

Nelle fasce di divieto di cui agli art. 4 e 5, il proprietario del fondo disponibile a realizzare una copertura vegetale permanente con specie arboree e arbustive, può chiedere al Comune di partecipare alla sua realizzazione, proponendo un accordo per definire le modalità d'impianto, di gestione e di utilizzo.

Art. 10 Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, alla Polizia Locale e, qualora operanti, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate nel prospetto di seguito riportato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Articolo 11 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il..... entra in vigore dal....., come previsto dallo Statuto del Comune.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le

norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

Articolo	Comportamento vietato	Sanzione
3	Accumulo letame in area non destinata a spandimento.	Da 50 a 100 €
3	Accumulo letame nelle aree di divieto	Da 50 a 200 €
4	Spandimento letame e compost nelle aree di divieto	Da 50 a 150 €
4	Spandimento letame nel periodo di divieto	Da 70 a 200 €
4	Spandimento di compost nel periodo di divieto	Da 150 a 300€
5	Spandimento liquami nella fascia di divieto	Da 100 a 300 €
5, let. 11	Spandimento liquami con mezzi vietati	Da 150 a 300 €
5	Spandimento liquami nel periodo di divieto	Da 100 a 300 €
6	Utilizzo vietato dei fanghi di depurazione	Da 300 a 500 €
6	Spandimento dei fanghi nel periodo di divieto	Da 300 a 500 €
6	Spandimento dei fanghi senza preventiva comunicazione nei termini	Da 300 a 500
7	Spandimento nella fascia oraria di divieto	Da 70 a 150 €